



L'anno duemilasedici, addì **19 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0025754 del 14 aprile 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0026530 del 18 aprile 2016:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.08), prof.ssa Alessandra Zicari (entra alle ore 16.08), prof. Giorgio Graziani, prof. Giuseppe Piras (entra alle ore 16.08), prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota (entra alle ore 17.41), Rappresentanti del personale: Roberto Ligia, Pietro Maioli (entra alle ore 16.51), Beniamino Altezza (entra alle ore 16.00), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Matteo Catananti, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

**Assistono:** il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, Prof. Paolo Teofilatto, la prof.ssa Irene Bozzoni, Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati e i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Tiziana Pascucci.

**Assenti giustificati:** prof. Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi e Tiziana Germani.

**Assenti:** prof. Felice Cerreto e prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato  
Accademico

Seduta del

19 APR. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising  
Il Capo del Settore Convenzioni  
Massimo Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Rettore  
Dot.ssa Sabrina Luccarini

*uw*

## CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" E L'IBM ITALIA.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

In data 3.03.2010, Sapienza ha sottoscritto con l'IBM Italia una convenzione quadro, scaduta il 3.03.2013, con la quale le Parti hanno definito i contenuti della collaborazione negli ambiti della ricerca, dello sviluppo tecnologico e innovazione e delle attività di didattica, formazione ed eventuale placement.

Recentemente, da parte del Delegato ai rapporti con le imprese e con il mondo del lavoro, Prof. D'Ascenzo, è pervenuto il testo di un nuovo Accordo con l'intento di riprendere detta collaborazione per la durata di tre anni, prorogabile previo accordo scritto tra le medesime.

In particolare, l'IBM e La Sapienza intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della convenzione in parola; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- scouting di aree di ricerca di interesse comune;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca a vari livelli (regionali, nazionali, europei e internazionali), con particolare attenzione ai bandi della Commissione Europea;
- collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da IBM o su specifici progetti di reciproco interesse con eventuale finanziamento da parte di IBM di borse di studio, dottorato, assegni di ricerca, posti di ruolo per docente o ricercatore a tempo determinato;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e IBM partecipano;
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e svolgimento di tirocini presso le sedi di IBM per gli studenti dell'Università;
- progettazione congiunta di corsi di alta formazione, master universitari e formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
- organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianza ed eventi per la diffusione della cultura scientifica;
- supporto e organizzazione di attività di placement e di employer branding con incontri studenti/laureati on campus.

Le Parti convengono di costituire, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, un apposito Comitato di Gestione



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato  
Accademico

Seduta del

19 APR. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising  
Il Capo del Settore Collaborazioni  
Massimo Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Direttore  
Silvia Sestini Saccatini

uw

composto dal Rettore o suo delegato, dal Presidente di IBM o suo delegato e da un rappresentante di ciascuna delle due Parti.

Ogni collaborazione più specifica sarà subordinata alla stipula di appositi accordi attuativi, preventivamente sottoposti agli Organi competenti di ambo le Parti, che dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- l'accesso alle strutture e l'utilizzo di attrezzature per l'espletamento delle attività;
- i responsabili scientifici di entrambe le parti.

Il Presidente invita questo Consesso ad esprimere il proprio parere in merito.

Allegato parte integrante: testo nuova convenzione quadro

Allegato in visione: convenzione quadro scaduta il 3.03.2013



Senato  
Accademico

Seduta del

19 APR. 2016

**DELIBERAZIONE N. 141/16**

**IL SENATO ACCADEMICO**

**LETTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca per le Convenzioni;

**ESAMINATA** la convenzione quadro di cui in narrativa;

**CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

**CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti derivanti dall'atto in parola;

**TENUTO CONTO** delle osservazioni formulate al testo della Convenzione Quadro in argomento;

**Presenti e votanti 29: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Piras Giuseppe, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggiaro, Piras Giorgio, Caglioti, Betti, De Toma, Morano, Biffoni, D'Angelo, Rota, Maioli, Altezza, Ligia, D'Addio, Bianchi, Cofone, Pergolizzi, Folchi, Catananti**

**DELIBERA**

di approvare, per la parte di competenza, la sottoscrizione della convenzione quadro tra l'Università "La Sapienza" e l'IBM ITALIA con le seguenti modifiche:

- all'art. 2, comma 2.1 lett. c), alla fine del secondo rigo eliminare la parola "eventuale";
- all'art. 11, eliminare dalla denominazione dell'articolo le parole "(facoltativo - estensibile all'uopo)".

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Eugenio Gaudio

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI CONVENZIONE QUADRO CON GRANDI IMPRESE e**  
**SOGGETTI PUBBLICO-PRIVATI**

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA**

**l'Università degli Studi di Roma la Sapienza** con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956 domiciliato, per la carica e gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (in prosieguo denominata "Università")

**E**

**IBM Italia** con sede legale in Segrate iscritta al Registro Imprese di Roma al n. .... Codice Fiscale..... Partita IVA ....., in persona del suo .... e procuratore, Biagio De Marchis domiciliato per la carica in **Roma** in ..... in forza dei poteri lui attribuiti (di seguito, più brevemente denominata l'“Azienda”)

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”

**Premesso che:**

- a) l'Università, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con attori pubblici e privati che sul territorio a livello locale, regionale e nazionale contribuiscono alla creazione e diffusione della conoscenza;
- b) l'Università intende potenziare la collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati nell'ottica di favorire, nel comune interesse, l'avvio di progetti di ricerca e sviluppo nonché di progetti di alta formazione ed attività didattiche integrative in partnership con tali soggetti, a completamento della formazione degli studenti;
- c) l'Azienda è interessata a estendere la collaborazione con l'Università sia su temi di ricerca di comune interesse, sia favorendo attività didattiche congiunte a vantaggio degli studenti;

- d) l'Azienda può aiutare altresì gli studenti nella migliore comprensione del mercato del lavoro;
- e) l'Università intende esplorare la possibilità circa lo sviluppo del personale docente anche sulla base di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010 a norma del quale gli oneri derivanti dalla chiamata dei professori e dall'attribuzione dei contratti dei ricercatori a tempo determinato possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni.
- f) l'Azienda e l'Università intendono attivare una collaborazione tesa a identificare azioni programmate e concordate per l'attuazione di quanto sopra.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE (nel seguito  
l'“Accordo”):**

**Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

1.1 Le Parti riconoscono il valore dei progetti condivisi di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione di dimensione nazionale ed internazionale, che vedano coinvolti l'Università e/o Dipartimenti dell'Università e l'Azienda.

1.2 Le Parti si adopereranno per sviluppare anche i progetti di collaborazione che siano legati al contesto economico e produttivo territoriale.

1.3 L'Azienda e l'Università, con il presente Accordo, intendono definire i contenuti della collaborazione nell'ambito della ricerca, dello sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica, formazione ed eventualmente placement nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari in materia. Tali attività potranno anche portare all'istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei vigenti regolamenti nell'Università, delle policies dell'Azienda e delle relative disposizioni di legge.

**Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

2.1. In esecuzione del presente Accordo, le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) scouting di aree di ricerca di interesse comune;

- b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca a vari livelli (regionali, nazionali, europei e internazionali), con particolare attenzione ai bandi della Commissione Europea;
- c) collaborazione su specifici progetti di ricerca finanziati dall'Azienda, a propria insindacabile discrezione, ovvero su temi specifici di reciproco interesse con eventuale finanziamento da parte dell'Azienda, di borse di dottorato, borse di studio, assegni di ricerca, posti di ruolo di docenti o da ricercatore a tempo determinato;
- d) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e l'Azienda partecipano;
- e) svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e svolgimento di tirocini presso le sedi dell'Azienda per gli studenti dell'Università;
- f) progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
- g) organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura scientifica;
- h) supporto alle attività di placement e di employer branding svolte dall'Università tramite incontri con studenti/laureati on campus.

2.2 Resta inteso che, ove necessario, per l'attivazione delle forme di collaborazione si provvederà alla stipula di appositi accordi attuativi negoziati tra le Parti in conformità con quanto previsto dai regolamenti vigenti presso l'Università e con le policies dell'Azienda, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare, la durata, i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti, anche in relazione alla ripartizione di oneri, e con l'individuazione dei rispettivi responsabili scientifici.

2.3 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Università e nel rispetto delle politiche aziendali dell'Azienda.

### **Articolo 3 – Comitato di gestione**

3.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di gestione, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, composto dal Rettore o suo delegato e dal Presidente di IBM o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle Parti, in relazione allo specifico settore di attività previsto, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali le linee di indirizzo

specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell'ambito della presente convenzione.

3.2 Ciascuna parte sopporterà eventuali costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

#### **Articolo 4 - Durata e recesso**

4.1 Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, alla scadenza per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l'Università e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con quanto sarà previsto nell'ambito dei singoli accordi attuativi e nel rispetto delle regolamentazione esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

5.2 Ciascuna Parte conferma che sul proprio personale che, in virtù del presente Accordo, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività sono vigenti le coperture assicurative obbligatorie per legge. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

5.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso gratuito di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, i singoli accordi attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e



condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

## **Articolo 6 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni**

### **6.1 Proprietà intellettuale**

Fatto salvo quanto al successivo Articolo 7, il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi, siano essi registrato o meno, dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Resta salva la possibilità di utilizzare liberamente le informazioni, le idee, i concetti e il know-how scambiate tra le Parti nel corso delle collaborazioni svolte in esecuzione del presente Accordo e dei singoli accordi attuativi, e che restano impresse nella memoria dei dipendenti delle Parti che abbiano avuto accesso a tali informazioni, idee, concetti e know-how (Informazioni Residuali), anche se considerate informazioni confidenziali.

### **6.2 Pubblicazioni**

6.2.1 Ogni comunicazione e pubblicazione di natura scientifica relativa all'esecuzione del presente Accordo richiede la preventiva autorizzazione scritta di ambo le Parti che non sarà negata fatti salvi i casi di cui all'ultimo capoverso del presente articolo 6.2.1. Ogni Parte entro sei settimane esaminerà la relativa richiesta e avrà il diritto di richiedere modifiche, cancellazioni e proroghe di pubblicazioni che siano in contrasto con gli interessi delle Parti, con le rispettive informazioni confidenziali, con il deposito di brevetti ai quali le Parti intendano procedere. Nel caso in cui una Parte non si sia espressa nei confronti della richiesta dell'altra Parte entro otto settimane dalla richiesta sopra menzionata, l'autorizzazione si intenderà concessa.

Fermo restando quanto precede, qualora l'Azienda e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche eseguite in esecuzione di singoli accordi attuativi o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Laddove le attività diano luogo a brevetto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6.1, l'Università ha diritto a dar luogo a pubblicazioni scientifiche solo successivamente al

momento in cui la domanda di brevetto risulti depositata e la tutela brevettuale sia formalmente attiva.

### **Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

7.1 Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse; in particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati congiuntamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e/o dell'identità visiva e/o dei segni distintivi dell'Università, come anche dell'Azienda all'altra Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo del logo dell'Università e dell'Azienda, straordinario o estraneo all'azionario istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata e dovrà essere regolato da specifici accordi, anche eventualmente a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti delle Parti e compatibili con la tutela dell'immagine delle stesse.

### **Articolo 8 - Riservatezza**

8.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 6 e 7 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono che le informazioni scambiate in esecuzione del presente Accordo possono contenere informazioni confidenziali e conseguentemente si impegnano a gestirle secondo la disciplina riportata in Allegato 1 – Accordo per lo scambio di Informazioni Confidenziali.

### **Articolo 9 – Trattamento dei dati**

9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

9.2 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, l'Università e l'Azienda, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy).

9.3 I dati personali degli interessati (es: studenti, laureati, docenti) saranno trattati dall'Università e dell'Azienda in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria

e specifica competenza ed esclusivamente per le finalità della presente Accordo, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy).

9.4 Le Parti, ognuna per quanto di competenza, nell'ambito della presente Accordo si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice/normativa privacy.

### **Articolo 10 - Comunicazioni**

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. Se all'Università: .....

b. Se alla Azienda: .....

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

### **Articolo 11 - Codice Etico (*facoltativo- estendibile all'uopo*)**

11.1 L'Università e l'Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati/riportati per quanto riguarda l'Azienda sul seguente sito internet: <http://www-304.ibm.com/jct05001c/it/ibm/cgbcg.html>, per quanto riguarda l'Università sul seguente sito ..... Ciascuna Parte nell'esecuzione del presente accordo si conformerà ai cui principi etico-comportamentali del proprio codice etico.

### **Articolo 12 - responsabilità**

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra Parte alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale per danni diretti, indiretti ivi incluse le perdite di profitto, connessi in qualsiasi modo al buon esito del presente Accordo e/o alla mancata sottoscrizione di successivi accordi attuativi.

### **Articolo 13 - Controversie**

13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

13.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, Le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

#### **Articolo 14 - Registrazione e spese**

14.1 Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato b, del DPR 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

#### **Articolo 15 - Rinvio**

15.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

16.1 Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Roma, lì

**Università degli Studi di Roma la Sapienza**

**IBM Italia S.p.A.....**

---

---

## Allegato 1

### Accordo per lo scambio di informazioni riservate

Le parti sottoscrivono il presente accordo al fine comune di assicurare una adeguata protezione delle informazioni riservate (Informazioni), pur continuando a svolgere le proprie attività. Le parti concordano che quanto segue trova applicazione nel caso in cui uno dei contraenti (Comunicante) riveli Informazioni all'altro contraente (Ricevente).

#### 1. Comunicazione

Le Informazioni possono essere comunicate:

1. per iscritto,
2. tramite consegna di oggetti o elaborati,
3. consentendo l'accesso alle informazioni, ad esempio quelle contenute in un database, o
4. tramite presentazione, orale o audiovisiva.

Le Informazioni devono essere contrassegnate con una dicitura di riservatezza da parte del Comunicante. Se la dicitura dovesse mancare o se l'Informazione fosse comunicata oralmente, l'Informazione sarà identificata come confidenziale al momento della comunicazione.

#### 2. Obblighi delle parti

Il Ricevente conviene di:

1. adottare la stessa cura e discrezione che lo stesso normalmente adotta trattando informazioni proprie aventi la stessa natura al fine di evitarne la divulgazione, diffusione o pubblicazione;
2. usare le Informazioni ricevute per il solo scopo per cui sono state fornite o comunque nel solo interesse del Comunicante.

Il Ricevente può rivelare le Informazioni ricevute:

1. ai suoi dipendenti e ai dipendenti delle società consociate che abbiano necessità di conoscerle. Per consociata si intende qualsiasi società o altro soggetto giuridico controllante, controllato o sottoposto al comune controllo di del Ricevente. Il termine "Controllo" e i suoi derivati, "controllante", "controllato" o "sottoposto al comune controllo" significa la titolarità, diretta o indiretta, di più del 50% della totalità dei diritti di voto o quote di partecipazione in una società o altro soggetto giuridico
2. a terzi, su preventiva autorizzazione scritta del Comunicante.

Prima di rivelare le Informazioni ai suddetti soggetti terzi, Il Ricevente deve ottenere un impegno scritto degli stessi, che sia tale da assicurare l'adozione, da parte degli stessi, di misure di sicurezza equivalenti a quelle qui espresse.

Il Ricevente può rivelare le Informazioni nei casi in cui vi sia tenuto per legge. In tale evenienza, ne darà immediato avviso al Comunicante, onde consentirgli di adottare idonei provvedimenti a propria tutela.

## 2. Periodo di riservatezza

Le Informazioni sono soggette al presente accordo per un periodo di due anni a decorrere dalla data di comunicazione delle Informazioni.

## 3. Eccezioni

Il Ricevente può divulgare, diffondere, pubblicare ed usare liberamente le Informazioni ricevute, se:

1. sono già in suo possesso senza obbligo di riservatezza;
2. sono elaborate autonomamente;
3. sono ottenute da terzi in base ad un titolo valido e senza obbligo di riservatezza;
4. sono già di pubblico dominio, o lo divengono senza colpa del Ricevente; o
5. sono rivelate dal Comunicante a terzi senza obbligo di riservatezza.

Il Ricevente può utilizzare, nella propria attività commerciale, le idee, i concetti e il know-how contenuti nelle Informazioni fornite dal Comunicante e che restano impresse nella memoria dei dipendenti del Ricevente che abbiano avuto accesso a tali Informazioni (Informazioni Residuali).

## 4. Limitazione di Responsabilità

Il Comunicante fornisce le Informazioni senza garanzie di alcun genere. Il Comunicante non è responsabile dei danni che possano emergere dall'uso delle Informazioni rivelate, salvo che nei casi espressamente previsti da norme inderogabili di legge. Il presente accordo e le Informazioni rivelate non conferiscono al Ricevente alcun diritto o licenza in merito a marchi, nomi commerciali, diritti d'autore e brevetti, che siano posseduti o controllati dal Comunicante, al momento della sottoscrizione di questo accordo o successivamente.

## 5. Disposizioni Generali

Il presente accordo non obbliga alcuna delle parti a rivelare all'altra proprie informazioni di tipo riservato. Nessuna delle parti può cedere o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base al presente accordo, nè i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Ogni cessione o trasferimento non avvenuto in conformità a quanto precede è inefficace.

Il Ricevente che abbia ricevuto informazioni in virtù del presente accordo è libero di:

1. commercializzare prodotti o servizi che possono essere in concorrenza con quelli del Comunicante;
2. fornire prodotti e servizi a terzi che operino in concorrenza con il Comunicante; o
3. assegnare i propri dipendenti ad altri progetti.

## 6. Il Ricevente

1) aderirà a tutte le leggi e i regolamenti vigenti alle esportazioni e importazioni, comprese le norme concernenti embargo e sanzioni, e 2) a meno di autorizzazione proveniente da licenza governativa o altra norma applicabile, non esporterà o riesporterà direttamente o indirettamente verso una destinazione o un paese proibito, come individuato dalle norme applicabili sull'esportazione (compresa la distribuzione o trasmissione ai cittadini di qualsiasi paese proibito, dovunque esso si trovi) qualsiasi informazione tecnica o software soggetto al presente accordo (inclusi prodotti derivati da tali informazioni tecniche o software). Qualsiasi disposizione di cui al presente accordo che per sua natura si resti valida oltre la scadenza, recesso o risoluzione dello stesso accordo o il periodo di confidenzialità ivi previsto, rimarrà in vigore fino alla sua esecuzione.

Il presente accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, sottoscritti da entrambe le parti.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di un mese. Le disposizioni che, per la loro natura, hanno validità oltre il termine del presente accordo, saranno valide fino a quando non saranno soddisfatte, e vincolano i successori e gli eredi della parte interessata.

Il presente accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Il presente accordo rappresenta l'esclusiva volontà delle parti in tema di scambio di informazioni riservate, e sostituisce ogni precedente pattuizione, orale o scritta, in materia. La sottoscrizione avviene in nome delle società/enti rappresentati e le impegna ai termini dell'accordo.

Le riproduzioni di questo accordo ottenute con mezzi affidabili, quali il facsimile o la copiatrice, sono considerate originali.